

in data 3 maggio 1912, che cioè è contrario ai fini di una Istituzione di pubblica beneficenza la deliberazione di un ospedale con cui viene stabilita una tariffa delle operazioni chirurgiche per gli abbienti ricoverati nel nosocomio; parere che sembra ostacolare ogni moderno concetto — già in via di applicazione con soddisfazione dei sanitari e con evidente vantaggio finanziario delle stesse opere pie ospitaliere — sulla ospitalizzazione degli abbienti ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Con parere del 3 maggio 1912, il Consiglio di Stato (Sezione I) si pronunciò sulla interpretazione da darsi all'articolo 2 (ultimo comma) del vigente statuto organico dell'Ospedale civile di Borgo San Donnino, per il quale possono essere accolti in quel nosocomio anche malati non poveri, purchè si obbligino a pagare quella « pensione » che verrà, secondo i casi e le circostanze, stabilita dall'Amministrazione.

« Ritenne il Consiglio di Stato che il significato da attribuirsi a detta disposizione, altro non potesse essere se non questo: che, cioè, sia in facoltà dell'Amministrazione ospitaliera di fissare la retta pel ricovero degli abbienti, tenendo conto di tutte le spese — generali e speciali — che il pio ente deve sostenere per l'alloggio, il vitto, l'assistenza e la cura di tali infermi, in modo che il servizio facoltativo, a favore degli abbienti, non debba danneggiare nè diminuire menomamente il servizio obbligatorio dell'ospedale, che è soltanto quello per i poveri; ma che, una volta fissata quella diaria, non sia più ammissibile l'imposizione di una tariffa per le operazioni chirurgiche, le quali vanno comprese nei mezzi di cura già calcolati nella determinazione della diaria.

« E l'onorevole Consesso aggiunse: “ Ciò fu sempre ritenuto dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio, allorchè si trattava di infermi poveri ricoverati a carico della pubblica beneficenza, e lo stesso principio deve valere anche per gli infermi non poveri, salvo, naturalmente, la misura più elevata della retta da esigersi per questi, in proporzione anche superiore al costo effettivo dell'assistenza, essendo giusto che i ricoverati di condizione agiata contribuiscono con le loro pensioni ad accrescere i mezzi disponibili a vantaggio degli infermi poveri ”.

« Come risulta da quanto sopra, il parere di cui si tratta deve essere apprez-

zato in relazione alla speciale disposizione dello statuto organico dell'ospedale di Borgo San Donnino, a cui appunto si riferisce. Senonchè, quando pure si volesse attribuire al detto parere il valore e l'importanza di un principio generale o di massima, non per questo sarebbero a temersi le conseguenze delle quali si preoccupa l'onorevole interrogante, dal momento che, con esso, non fu contestato agli ospedali il diritto di accogliere, dopo gli infermi poveri, anche infermi abbienti, e fu anzi riconosciuto che, per questi ultimi, possa stabilirsi “ una diaria superiore al costo effettivo della assistenza ”.

« È ovvio infatti che, nella determinazione di detta diaria, si potrà e dovrà tener conto, quando del caso, anche del costo della operazione chirurgica; entro i limiti, si intende, che sono imposti dalla speciale natura dell'ente, a cui deve essere assolutamente estraneo ogni fine di speculazione.

« Il sottosegretario di Stato

« FALCIONI ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Berenini, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se e quanto egli creda possano conferire al decoro e al prestigio della magistratura, che deve essere imparziale e serena interprete della legge uguale per tutti, discorsi di carattere politico e partigiano, come quello pronunziato innanzi alla Corte di appello di Parma, dal procuratore generale nella solenne inaugurazione dell'anno giuridico 1912-13 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti. I discorsi inaugurali sono disposti dalle leggi organiche, che hanno già mezzo secolo di osservanza.⁵

Sono provvide queste leggi? Sono doverosamente osservate?

Anche qui, come nell'applicazione di ogni legge, è questione di modo, di forma, di opportunità.

Il procuratore generale di Parma, nel suo discorso inaugurale, ebbe ad occuparsi dei dolorosi fatti di Langhirano: episodi gravissimi di carattere politico, avvenuti in un tragico conflitto fra operai scioperanti e forza pubblica.

È quindi evidente che questi fatti si vedano, si giudichino diversamente a seconda